



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

1^a Direzione "Affari Generali – Legali e del personale"

Servizio "Gestione Giuridica del Personale"

Ufficio "Selezioni e Mobilità"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per giorni 3 o 18 ore di permesso mensile al dipendente con matricola n. 1224 .

Raccolta Generale presso la Direzione

Proposta n. 318 del 27-03-17

DETERMINAZIONE N. 347 del 03-04-17

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA l'istanza del 20/03/2017, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 10259/17, con la quale il dipendente, la cui matricola è n. 1224, ha chiesto di poter usufruire di 3 giorni o 18 ore di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge n.183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per se stesso, nella qualità di persona con handicap in situazione di gravità;

VISTO il Verbale medico definitivo del 28/02/2017 del Centro Medico Legale INPS di Messina – Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 Agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che il dipendente con matricola n. 1224 è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione nel mese di febbraio 2018;

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, modificati dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che testualmente recitano: Comma 2 " I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino"; Comma 3 "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in

maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'art.33 della legge 104/92 e successive modifiche, che recita: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 omissis..”;

VISTO l'art.19 del CCNL del 06.07.1995 che al punto 6 prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “ Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n° 8/2014;

VISTA la L.R. n° 26/2014;

VISTA la L.R. n° 15/2015;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 503/Gab. del 04/01/2016;

VISTA la L.R. n°8/2016;

PROPONE

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente con matricola n. 1224 ad assentarsi dal servizio per 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 6° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art.24 della legge n°183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro), per se stesso, nella qualità di persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, con revisione a febbraio 2018;

STABILIRE che, dalla data di revisione (febbraio 2018) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del dipendente con matricola n. 1224, lo stesso potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE il dipendente con matricola n. 1224, dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del dipendente la cui matricola è n. 1224, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.
Il presente provvedimento è predisposto in assenza di conflitto di interessi.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Maria Giovanna Turrisi)

Maria Giovanna Turrisi

Il Responsabile del Servizio P.O.
(Dott. Felice Sparacino)

Felice Sparacino

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

D E T E R M I N A

AUTORIZZARE il dipendente con matricola n. 1224 ad assentarsi dal servizio per 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 6° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art.24 della legge n°183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro), per se stesso, nella qualità di persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, con revisione a febbraio 2018;

STABILIRE che, dalla data di revisione (febbraio 2018) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del dipendente con matricola n. 1224, lo stesso potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE, il dipendente con matricola n. 1224 dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico, non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del dipendente la cui matricola è n. 1224, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.
Il presente provvedimento è predisposto in assenza di conflitto di interessi.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitanano;

Al Segretario Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie";

Al Dirigente della 3^ Direzione " Viabilità Metropolitanana ";

Al dipendente con matricola n. 1224 .



IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativo favorevole.

Li 29/03/17

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art.55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art.55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 29/3/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio P.O.
(Dott. Felice Sparacino)

Il Dirigente
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO